

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 18410/2026
Roma, lì, 21/05/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 385/2026
TIZIANO MASINI UP - 25/02/2026
ANDREINA OCCHIPINTI - Relatore - R.G.N. 42381/2025
RICCARDO NERUCCI
ROSARIA GIORDANO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
dalla parte civile [redacted]
nel procedimento a carico di:
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di [redacted]
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Francesca Ceroni,
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Letta la memoria del difensore della parte civile ricorrente che ha insistito
nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha
confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nei
confronti di [redacted]

Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5f63 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: ANDREINA OCCHIPINTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7f22a5107f110ae9



██████████, in relazione al reato di cui all'art.605 cod.pen. ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste. Con la medesima sentenza il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di lesioni e minaccia (di cui ai capi b) e c), contestati rispettivamente a ██████████ ██████████ ed assolto l'imputato ██████████ dalla condotta di ingiuria (di cui al capo d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

██████████ ha proposto ricorso, con atto scritto a firma del difensore, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile degli imputati.

2.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma penale in relazione all'art. 605 cod. pen. richiamando il principio stabilito da questa Corte sul rapporto di alternatività esistente tra le fattispecie di sequestro di persona, prevista dall'art. 605 cod. pen., e quella di sottrazione di minore, prevista dall'art. 574 cod. pen.

2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di norma penale in relazione all'art. 574 cod. pen. richiamando precedenti insegnamenti di questa Corte in ordine alla configurabilità del delitto di sottrazione di persona incapace di cui all'art. 574 cod.pen. anche da parte di un genitore nei confronti dell'altro.

2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di norma processuale in relazione all'art. 521 cod. pen. deducendo che la Corte di appello non avrebbe dovuto sottrarsi all'obbligo di riqualificazione giuridica della condotta, in relazione alla possibile configurabilità del reato di cui all'art. 574 cod. pen.

2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di norma processuale in relazione all'art. 578 cod. proc. pen. riportandosi al principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza del 28 Marzo 2024 n. 36228.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il difensore della parte civile ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso chiedendo la condanna degli imputati alla rifusione delle spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1.Ai fini di una migliore comprensione delle doglianze espresse dalla parte civile ricorrente occorre premettere che agli imputati è stato contestato il reato di cui all'art 605 cod. pen. per avere privato della libertà personale ██████████ impedendole di uscire dalla loro abitazione e di effettuare telefonate per un arco di tempo compreso dalle 15,30 alle 23,00 del giorno 28 agosto 2012. A seguito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha assolto gli imputati dal reato contestato con ampia formula liberatoria considerando che la stessa persona offesa, dopo avere riferito di avere avuto un figlio da ██████████ e che nell'affidamento



del bambino esistevano accordi di fatto ma non provvedimenti giudiziari, ha precisato che, allorquando aveva proposto di allontanarsi dall'abitazione dei [REDACTED] con il bambino, gli imputati non le avevano permesso di andare via pur soggiungendo che [REDACTED] voleva soltanto trattenere con sé il figlio minore; la donna aveva contattato il proprio legale, dall'abitazione degli stessi imputati, ed era rimasta fino all'arrivo dei carabinieri, chiamati dallo stesso difensore. Sono state, inoltre, richiamate le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, il quale ha riferito che, al momento del suo arrivo, la [REDACTED] ed il [REDACTED] discutevano animatamente ma che quest'ultimo non voleva bloccare la donna ma solo tenere con sé il figlio.

Il Tribunale, dato atto dell'esistenza di un clima teso fra le parti, dovuto al fatto che entrambi i genitori volevano tenere con sé il figlio minore, ha, tuttavia, escluso la configurabilità del reato di sequestro di persona evidenziando che la stessa persona offesa aveva ammesso di essere rimasta, per tutto il tempo, libera di uscire da casa in qualunque momento e che, volontariamente, non si era voluta allontanare senza portare con sé il figlio; la medesima, inoltre, aveva potuto effettuare delle telefonate, in tal modo mettendosi in contatto con il proprio legale.

La Corte di appello ha confermato l'*iter* logico giuridico seguito dal Tribunale, confermando la sentenza assolutoria, evidenziando che tale verdetto trova fondamento sulle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, costituita parte civile, oltre che sulle dichiarazioni rese dal teste di p.g. in quanto indicative della esclusiva volontà degli imputati di impedire alla suddetta di allontanarsi, portando con sé il figlio. È stata esclusa, inoltre, la possibilità di una diversa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 574 cod. pen., e sottolineato, peraltro, che, anche accedendo a tale diversa configurazione, il delitto di cui all'articolo 574 cod. pen. avrebbe dovuto, in ogni caso, ritenersi prescritto.

2. Ciò premesso, deve rilevarsi l'infondatezza delle censure poste a fondamento del ricorso. L'istruttoria dibattimentale – per come desumibile dalla lettura delle sentenze di merito- ha fatto emergere elementi in ordine ad un conflitto fra le parti legato all'affidamento del bambino, che la stessa difesa ammette essere rimasto affidato ad accordi di fatto fra le parti.

In assenza di una regolamentazione affidata a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è difficile stabilire quali siano i confini del diritto di un genitore a trattenere con sé il figlio minore e del corrispondente dovere di consentire anche all'altro genitore di prendersi cura del figlio. A ciò aggiungasi che l'istruttoria dibattimentale è stata volta ad esplorare lo specifico episodio oggetto dell'editto accusatorio senza alcun approfondimento sulle ragioni che avevano indotto il padre precedentemente a condurre con sé il bambino e ad ospitarlo nella sua abitazione, non emergendo nulla dalla lettura delle sentenze, e neppure dai motivi di ricorso,



che consenta di contestualizzare meglio l'episodio in esame attraverso una ricostruzione dell'antefatto.

La motivazione della sentenza di appello – che risulta saldata con quella di primo grado formando un unico complessivo corpo argomentativo, in quanto i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e recependo sostanzialmente i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, realizzando un'ipotesi di doppia conforme (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181)- appare immune da vizi logici e giuridici.

Le doglianze risultano appiattite lungo una linea costruita sul piano della possibilità di una astratta configurazione della fattispecie di reato di cui all'art. 574 cod. pen. senza indicare sulla base di quali fonti probatorie tale diversa qualificazione sarebbe sostenibile. A tale proposito deve ricordarsi che, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di correlazione tra contestazione e sentenza, perché il giudice di appello debba disporre - previo annullamento della sentenza di primo grado - la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521 comma secondo cod. proc. pen., è necessario che il fatto - diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.- sia accertato e non solo prospettato dalle parti (Sez. 4, n. 13469 del 23/02/2017, Rv. 269405 – 01)

Nel caso in esame, la doglianza collegata alla mancata riqualificazione della condotta da parte della Corte di appello è rimasta su un piano generico e solo prospettata.

2.1. Non è revocabile in dubbio che il potere di diversa qualificazione giuridica dei fatti sia esercitabile anche in appello, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, Di Gregorio, Rv. 265607; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, C., Rv. 247533; Sez. 6, n. 47549 del 10/10/2007, Bartolomei, Rv. 238323; Sez. 5, n. 9431 del 17/05/1996, Falcone, Rv. 205922); l'esercizio di tale potere, peraltro, non incontra limiti attinenti alle prerogative decisorie del giudice di secondo grado, non potendo ritenersi precluso dal divieto di *reformatio in peius* di cui all'art. 597 cod. proc. pen., poiché detto limite inibisce decisioni di merito, meno favorevoli per l'imputato soprattutto in punto di trattamento sanzionatorio (e fatta salva comunque la possibilità di dare al



fatto una definizione giuridica più grave), ma non anche l'adozione di decisioni meramente processuali (Sez. 3, n. 43336 del 09/09/2016, Rv. 268441 - 01).

Inoltre, secondo il più recente insegnamento di questa Corte integra il reato di cui all'art. 574 cod. pen. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora (Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, Rv. 273545 - 01; Sez. 3, n. 4186 del 19/10/2016, Rv. 269069; conf. Sez. 5 n. 41658 del 14/03/2016, Rv. 268263).

La Corte di appello, tuttavia, sollecitata dall'impugnazione della parte civile a valutare la legittimità della condotta ascritta agli imputati anche sotto il profilo del possibile abuso del diritto di trattenimento del figlio minore da parte di un genitore, pur in assenza di provvedimenti formali di affidamento a favore di uno o di altro, ha escluso la possibilità di una diversa qualificazione dei fatti «per la diversità del fatto», aggiungendo che, in ogni caso, il delitto di cui all'art. 574 cod. pen. avrebbe dovuto ritenersi prescritto.

La genericità delle doglianze espresse in ricorso impedisce di ritenere che la Corte territoriale, non ravvisando gli estremi per una diversa qualificazione della condotta- abbia fatto un erroneo utilizzo dei suoi poteri officiosi e che sia configurabile un vizio censurabile in questa sede.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 25/02/2026

Il Consigliere estensore
ANDREINA OCCHIPINTI

Il Presidente
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

